



RESOCONTO SOMMARIO

n. 571

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 febbraio 2026

I N D I C E

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri e difesa) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 6

Plenaria » 7

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 272) » 25

Plenaria » 25

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127) » 27

Plenaria » 27

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 32

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 187) » 40

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 41

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107) » 44

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158) » 45

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159) » 45

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160) » 46

Plenaria » 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	56
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 226)</i>	»	72
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	72
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	87
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i>	»	90
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102)</i>	»	90
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	91
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	92

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	<i>Pag.</i>	99
---	-------------	----

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	100
---------------------------	-------------	-----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	102
---------------------------	---	-----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	103
---------------------------	-------------	-----

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i>	»	105
---------------------------	---	-----

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Plenaria *Pag.* 107

COMMISSIONI 3^a e 10^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente ZAFFINI rammenta l'andamento dell'esame e dà brevemente conto delle interlocuzioni svolte con i Ministri competenti, in relazione alla richiesta di loro presenza in questa sede.

Rilevato che nessuno chiede di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione generale. Avverte che nella prossima seduta potranno avere luogo le repliche e la presentazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 24 febbraio 2026

Sottocommissione per i pareri**112^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1766) Deputato Elena BONETTI e altri. – Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 10^a. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti di prima attuazione della delega.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) concorda, per quanto di competenza, con la proposta del relatore, rappresentando che, presso le Commissioni di merito, il voto del proprio Gruppo sarà di astensione.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

(1592) Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1674) *Deputato BERRUTO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az.*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria

440^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1812) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az.*), in sostituzione del relatore Balboni, illustra il provvedimento in titolo, già esaminato dalla Camera dei deputati, facendo presente che il decreto-legge si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 proroga termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la rea-

lizzazione degli interventi nell'isola della Maddalena. I commi 3 e 4 differiscono i termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e della durata dell'incarico del Commissario straordinario. Il comma 5 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell'area di Bagnoli-Coroglio e dispone in merito al personale della struttura di supporto. I commi 6 e 7 modificano i termini di due normative transitorie relative a versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 proroga all'anno 2026 gli obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione per l'evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati sportivi professionistici. Il comma 11 chiarisce la natura permanente della misura ridotta del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. I commi da 12 a 14 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli di Messina e del relativo sub-commissario. I commi 14-*bis* e 14-*ter* rifinanziano il contributo concesso alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali. Il comma 15 dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 16 reca disposizioni volte al rientro nell'ordinario per l'emergenza determinatasi nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4. Il comma 16-*bis* differisce al 1° gennaio 2027 l'applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee. I commi da 17 a 19 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie. Il comma 19-*bis* prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per la spedizione di prodotti editoriali agevolata continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui. Il comma 19-*ter* proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l'acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025 (ossia il 24 maggio 2025). Il comma 19-*quater* estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell'elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Il comma 19-*quinquies* differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione dell'obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali. I commi da 19-*sexies* a

19-*octies* prorogano fino al 2026 il contratto in essere tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente «Radio Radicale», con relativa autorizzazione di spesa.

L'articolo 2 interviene in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali. Il comma 2-*bis* prevede la proroga dei termini previsti per i contributi destinati ai comuni per ristrutturazioni edilizie. Il comma 2-*ter* dispone l'erogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014. Il comma 3 consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – a eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la realizzazione di nuovi punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 6 proroga le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per le forze di polizia (comprehensive anche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato). I commi 6-*bis* e 6-*ter* dispongono che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 e per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni e in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale. Il comma 6-*quater* proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo 3, in materia di personale del comparto sicurezza, estende anche agli anni dal 2024 al 2026 la previsione transitoria relativa agli anni 2022 e 2023 di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato.

L'articolo 4, recante proroghe in materia economica e finanziaria, ai commi da 1 a 5 posticipa al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore di una serie di testi unici in materia tributaria. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle autorità indipendenti

e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il comma 7 stabilisce la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO S.p.A. (*Asset Management Company*) fino al 30 settembre 2026. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 9 è volto a consentire la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare le promozioni al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza. Il comma 10 proroga di un anno l'efficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori. Il comma 10-bis proroga al 20 settembre 2026 il termine dell'accordo quadro in materia di *cloud* per le pubbliche amministrazioni centrali. Il comma 11 estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026. Il comma 11-bis proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di personale dirigenziale da assegnare Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 11-ter fissa al 30 giugno 2026 il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici relative ad annualità pregresse al 2025. Il comma 12 reca la proroga di un termine relativo all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione delle entrate locali. Il comma 12-bis proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure per contenere l'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione. Il comma 12-ter proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i piccoli comuni collocati nella « zona rossa » degli eventi sismici del 2016, di assegnare ai sindaci e agli assessori un'indennità di funzione corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali. Il comma 12-quater proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità. Il comma 12-quinquies proroga i termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali. Il comma 12-sexies reca la proroga del termine per le delibere della TARI. Il comma 12-septies dispone l'immediata efficacia delle delibere regolamentari che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche. Il comma 12-octies dispone una proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione.

L'articolo 5 dispone proroghe in materie di salute. Nello specifico, il comma 1 amplia alcuni termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti. Il comma 2 proroga di un anno l'autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale. Il comma 3 dispone una proroga in materia di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia. Proroga altresì il termine per l'applicazione di una norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Il comma 4 proroga il termine per l'applicazione di una disciplina transitoria per l'ammissione ai concorsi per dirigente chimico. Il comma 5 detta disposizioni in materia di dirigenza sanitaria. Il comma 6 estende alcuni termini riferiti ai requisiti per partecipare a concorsi per l'accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina d'emergenza-urgenza e al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza avente requisiti per il pensionamento anticipato. Il comma 7 proroga il termine finale di applicazione della normativa transitoria in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 consente che anche nell'anno 2026 gli enti e le aziende del SSN conferiscano incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari. I commi 8-*bis* e 8-*ter* recano la dotazione per l'anno 2026 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e provvedono in ordine alla copertura del conseguente onere finanziario. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 9-*bis* proroga al 31 dicembre 2028 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina. Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici. Il comma 10-*bis* dispone un'ulteriore proroga della normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 10-*ter* proroga il termine di una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del SSN. Il comma 10-*quater* dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio. Il comma 10-*quinqüies* dispone l'applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie. I commi da 10-*sexies* a 10-*octies* prorogano l'assistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dall'Ucraina a causa

della situazione bellica ivi presente, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute. I commi 10-*novies* e 10-*decies* estendono il periodo di durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), autorizzando anche per l'anno 2027 la corresponsione del relativo compenso e indicando la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di istruzione e merito. Il comma 1 proroga per il triennio 2026-2028 l'efficacia della disposizione che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Il comma 1-*bis* proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Il comma 1-*ter* dispone una proroga di un anno in materia di attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto. I commi 2 e 3 prorogano al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga, per l'anno scolastico 2026/27, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici. Il comma 5 dispone che le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possano essere effettuate anche nell'anno scolastico 2026/2027. Il comma 6 estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS *Academy*. Il comma 6-*bis* proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. Il comma 6-*ter* estende l'applicazione della disciplina transitoria già prevista per l'anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all'anno scolastico 2026/2027.

Con riferimento a materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, l'articolo 7, comma 1, proroga di sei mesi l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo. Il comma 2 proroga di due mesi la conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR. Il comma 2-*bis* proroga fino al 31 luglio 2027 l'attuale composizione del Comitato

nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il comma 2-*ter* proroga all'anno accademico 2026/2027 l'applicazione delle linee guida per l'offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero nell'ambito del Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici. Il comma 2-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2026 l'attuale composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

L'articolo 8 reca proroghe in materia di cultura. In particolare, il comma 1 posticipa di un anno il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura. I commi 4 e 5 modificano la durata temporale degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026. Il comma 5-*bis* dispone che, limitatamente all'anno 2026, nelle more della riforma del cinema e dell'audiovisivo, le risorse in favore dei crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva possano essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziare. I commi 5-*ter* e 5-*quater* rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente ridenominata «Fondazione Museo Nazionale di Fotografia». Il comma 5-*quinqies* prevede la proroga dei termini di adozione di alcune disposizioni di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di lieve entità.

Nell'ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 9, comma 1, proroga al 2026 la sospensione dell'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada. Il comma 2 proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Il comma 2-*bis* prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina. Il comma 2-*ter*, oltre a confermare anche per l'anno 2026 l'applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri. Il comma 3 proroga al 31 marzo 2026 la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente. Il comma 3-*bis* proroga

ulteriormente – al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada. Il comma 3-*ter* differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina. Il comma 3-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare un contributo, nella misura massima di 500 mila euro annui, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operino al servizio dell'area portuale. Il comma 3-*quinquies* prevede la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche. Il comma 3-*sexies* proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante. Il comma 3-*septies* differisce l'efficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell'integrazione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all'aggiornamento delle Linee guida stesse. I commi 3-*octies* e 3-*novies* intervengono sulla disciplina del « buono portuale », con l'obiettivo di prorogare al 2027 l'orizzonte temporale delle misure e di rimodularne importi e finalità, indicando la copertura dei relativi oneri finanziari. Il comma 3-*decies* proroga fino al 2027 l'autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell'intervento « Linea 2 della metropolitana della città di Torino ». Il comma 3-*undecies* dispone che le misure in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, già previste dal c.d. « decreto rilancio », siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Il comma 3-*duodecies* differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L'articolo 11, intervenendo in materia di competenza del Ministero della difesa, proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare e apporta modifiche all'articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria. Proroga, inoltre, la possibilità – introdotta durante l'emergenza Covid-19 – di depositare in via informatica (mediante PEC)

alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, facendo salvi i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1° gennaio 2026 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In materia di giustizia, l'articolo 12, comma 1, differisce fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga fino al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 5 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 13 reca disposizioni di proroga in materia ambientale. In primo luogo, il comma 1 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l'attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. Il comma 1-*bis* differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Il comma 1-*ter* prevede l'abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui. I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo la proroga di un anno della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, nonché ulteriori obblighi informativi in capo al Commissario. Il comma 4-*bis* proroga al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, la durata dell'affidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 « Marche Centro – Macerata ». I commi 5-*bis* e da 5-*quinquies* a 5-*octies* recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti. I commi 5-*ter* e 5-*quater* estendono agli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conse-

guenti. Il comma 5-*novies* rinvia di un anno l'efficacia di una norma transitoria in materia di recupero dei rifiuti prodotti nei cementifici.

In tema di lavoro, l'articolo 14, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. I commi da 1-*bis* a 1-*quater* prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. *bonus* giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. *bonus* ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. *bonus* donne). Il termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del beneficio è prorogato al 31 dicembre 2026 per il *bonus* donne e al 30 aprile 2026 per il *bonus* giovani e il *bonus* ZES. Per tali due ultimi esoneri vengono altresì modificate la misura dello sgravio e le condizioni per la sua fruizione. Il comma 1-*quinquies* proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di procedimenti di accertamento sanitari per l'invalidità e l'inabilità. Il comma 1-*sexies* è volto a prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 15 reca proroghe in materia di agricoltura. In particolare, il comma 2 proroga il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 2-*bis* fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato. Il comma 3-*bis* estende fino al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone. Il comma 3-*ter* proroga fino al 31 dicembre 2028 l'obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti di filiera. I commi 3-*quater* e 3-*quinquies* introducono proroghe in materia di controlli sulla regolarità contributiva e fiscale delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

In materia di turismo, l'articolo 16, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali. I commi 1-*bis* e 1-*ter* destinano un contributo di 130.000 euro per l'anno 2026 al Comune di Pietrelcina (BN) per le attività di accoglienza dei pellegrini. Il comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito ad alcune piccole e microimprese. Il comma 3 differisce di un anno alcuni termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto. Il comma 3-*bis* proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

L'articolo 17, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

In considerazione dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 17 di oggi.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) stigmatizza fortemente le modalità di esame del provvedimento, ricordando che il decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025 e giunge soltanto ora all'esame del Senato, con tempistiche talmente compresse da precludere ogni possibilità di una disamina effettiva.

Formula poi una valutazione negativa su alcune disposizioni, con le quali si è posticipata l'entrata in vigore di misure in favore della scuola e delle persone disabili.

Per tali ragioni, ribadisce un netto dissenso sia sul metodo di esame sia sul merito delle misure contenute nel decreto-legge.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Gaudiano, osservando come le modalità di esame adottate rappresentino un *record* negativo difficilmente superabile.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) condivide le critiche di metodo sollevate dai senatori precedentemente intervenuti.

Nel merito, evidenzia con profondo rammarico il protrarsi di una sorta di « ostruzionismo di governo », che impedisce di risolvere l'annoso problema degli indennizzi in favore delle vittime delle stragi di matrice nazista compiute in Italia durante la Seconda guerra mondiale.

A tale riguardo, richiama le proposte emendative presentate anche in occasione del decreto di proroga termini dello scorso anno e riproposte nel provvedimento oggi in esame, durante la prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento.

Trattandosi di emendamenti finalizzati a rifinanziare il fondo per gli indennizzi delle vittime e a riaprire i termini per l'avvio delle cause civili – condivisi anche da alcuni Gruppi di maggioranza – risulta molto grave che non siano stati approvati dalla Camera.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la discussione generale.

Il relatore facente funzioni TOSATO (*LSP-PSd'Az*) e la rappresentante del Governo rinunciano agli interventi di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo*

(1575) SCALFAROTTO. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1627) GASPARRI. – *Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1722) DELRIO e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line*

(1757) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno*

(1762) MALAN e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo*

(1765) GIORGIS e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 2.28, 3.0.4 e 3.0.6 sono stati ritirati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1778) *Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), in considerazione degli ampi approfondimenti sul disegno di legge in titolo svolti nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, rappresenta l'opportunità di fissare fin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) e il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) chiedono in ogni caso di svolgere un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE rimette la scelta relativa allo svolgimento delle audizioni e alla fissazione del termine di presentazione degli emendamenti a successive determinazioni della Commissione.

Dichiara, nel frattempo, aperta la discussione generale e, non ravvisando richieste di intervento, ne rinvia lo svolgimento ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 17) Raffaella PAITA – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che – alla scadenza del termine fissato alle ore 17 di ieri – sono stati presentati quattro emendamenti (pubblicati in allegato).

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1204) DAMIANI. – Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che – alla scadenza del termine fissato alle ore 17 di ieri – sono stati presentati sette emendamenti (pubblicati in allegato).

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) *Deputato Laura BOLDRINI e altri. – Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*, approvato dalla Camera dei deputati

(90) *Valeria VALENTE e altri. – Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale*

(1716) *Ilaria CUCCHI e altri. – Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale*

(1717) *Dafne MUSOLINO. – Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*

(1743) *Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali*

(Parere alla 2^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) preannunciano la presentazione, da parte dei rispettivi Gruppi, di proposte di parere alternative a quella avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1204**Art. 2.****2.1**

DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole da: « del Ministro », fino alla fine, con le seguenti: « delle amministrazioni competenti per quanto concerne i donatori di cui all'articolo 1, comma 2, e delle organizzazioni di volontariato per quanto concerne i donatori ad esse appartenenti ».

2.2

DAMIANI

Sopprimere il comma 2.

2.3

DAMIANI

Al comma 3, sostituire le parole: « dal comando militare o », con le seguenti: « dalle amministrazioni competenti e ».

2.4

DAMIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 3.**3.1**

DAMIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

3.2

DAMIANI

Sopprimere il comma 3.

Art. 5.**5.1**

DAMIANI

Sostituire l’articolo 5 con il seguente:

« Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII N. 17**Art. 2.****2.1**

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« *i-bis*) verificare che la diffusione di informazioni attraverso la rete *internet* sia coerente con quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 8 novembre 2001, n. 208, che ha attuato la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, in materia di libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e del contrasto ai discorsi d'odio, come definiti dalla direttiva 2010/13/UE e a tal fine, prevedere che i servizi prestati da fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non contengano o veicolino atti ed espressioni di antisemitismo ed altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa. ».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica » aggiungere le seguenti: « nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e del contrasto dei discorsi d'odio ».

2.2

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« *i-bis*) proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo che, all'esito delle azioni di verifica poste in essere ai sensi del presente articolo, consentano di contrastare efficacemente il cosiddetto "*deep fake*" ed identificarne gli autori, favorendo la piena applicazione della normativa sanzionatoria degli illeciti connessi alle specifiche fattispecie di reato riconducibili a tale categoria. ».

2.3

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« *i-bis*) proporre ed elaborare, per i profili di propria competenza ed anche in coordinamento, cooperazione e raccordo con le Commissioni e organi parlamentari competenti per materia, proposte normative volte al contrasto delle forme di bullismo e cyberbullismo connesse alla diffusione massiva di informazioni false attraverso la rete *internet*. ».

Art. 3.**3.1**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, MARTON, ETTORRE ANTONIO LICHERI, NATURALE, LOREFICE

Al comma 3, sopprimere le parole da: « la Commissione nella sua attività » fino a: « Negli altri casi, qualora ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 24 febbraio 2026

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 272

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ELENA BIAGGIONI, ESPERTA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1715 E CONNESSI (MODIFICA DELL'ARTICOLO 609-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO)

Plenaria

369^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è in corso la seduta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre as-

sociazioni criminali, anche straniere, di cui sono componenti numerosi membri della Commissione giustizia, alcuni dei quali relatori sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,42, riprende alle ore 14,55.

Il PRESIDENTE avverte che i lavori della Commissione antimafia sono ancora in corso. Rinvia pertanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 15.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 24 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 127

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA, FABIO MATTEI, SULLE
LINEE GENERALI DELL'INCARICO RICOPERTO*

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, previa verifica del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00033) ALFIERI e altri – Sulla situazione in Africa centrale

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 38)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 febbraio.

Il sottosegretario Isabella RAUTI illustra alcune proposte di modifica.

Il relatore ALFIERI (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza di esprimere un segnale politico nei confronti della situazione in Africa centrale, anche in relazione alla recente missione svolta dalla Commissione a Niamey ed accoglie le proposte di modifica del Governo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone, quindi, in votazione la proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,20.

RISOLUZIONE APPROVATA – ATTO DI INDIRIZZO

N. 7-00033 (Doc. XXIV, n. 38)

La 3^a Commissione,

premesso che:

il 29 gennaio 2026 un grave attacco jihadista ha colpito l'aeroporto civile « Diori Hamani » di Niamey, capitale del Niger, interessando l'area della base 101 dell'aeronautica, che ospita anche la missione bilaterale di supporto in Niger (MISIN), con circa 500 militari italiani, unica forza occidentale presente nel Paese, fortunatamente non coinvolti;

l'attacco, rivendicato dallo Stato islamico della provincia del Sahel (ISSP), ha confermato il significativo salto qualitativo delle capacità operative dei gruppi jihadisti attivi nella regione, anche attraverso l'impiego di droni e armamenti sempre più sofisticati;

lo Stato islamico della provincia del Sahel, noto in precedenza come Stato islamico del grande Sahara, è considerato dagli analisti una delle ramificazioni più attive e pericolose del *network* globale dell'ISIS. Nel corso del 2025 e all'inizio del 2026, il gruppo ha intensificato significativamente le sue operazioni militari ed esteso il suo controllo territoriale. Il gruppo opera principalmente nella zona dei « tre confini » tra Mali, Burkina Faso e Niger e recentemente ha esteso la sua influenza verso il sud del Niger e verso gli Stati costieri come il Benin e il Togo;

gruppi affiliati allo Stato islamico e ad *al-Qaeda*, in particolare l'ISSP e il JNIM, sottraggono al controllo centrale larghe porzioni di territorio tra Mali, Burkina Faso e Niger, traendo profitti dal controllo delle rotte commerciali e dei traffici illegali, rendendo la regione uno dei principali focolai di instabilità globale;

in Mali la situazione di sicurezza appare estremamente compromessa, e, secondo l'*intelligence* francese, il Paese sarebbe già ad un passo dal diventare un califfato, con ampie aree del territorio sotto il controllo o l'influenza di gruppi jihadisti e con il fondato timore che l'avanzata dei jihadisti possa tradursi in un contagio nei vicini Niger e Burkina Faso, dove il controllo dello Stato risulta fortemente limitato e caratterizzato da un deterioramento costante;

la minaccia jihadista si sta, inoltre, progressivamente estendendo verso i Paesi costieri dell'Africa occidentale, tra cui Benin, Togo, Costa d'Avorio e Ghana, come denunciato da analisti e organizzazioni internazionali, e ampliando in modo preoccupante l'area geografica dell'instabilità;

la Somalia è caratterizzata da un complesso intreccio di instabilità che favorisce i gruppi jihadisti. Dopo i successi iniziali del governo somalo nel 2022-2023, il panorama è mutato drasticamente. Nel corso del 2025, infatti, il gruppo *Al-Shabaab* ha lanciato un'offensiva che lo ha portato a riconquistare ampie porzioni di territorio nel centro e nel sud della Somalia precedentemente liberate, con potenziali ricadute sulla sicurezza del mar Rosso e del Mediterraneo allargato;

considerato che:

il deterioramento della sicurezza nel Sahel, nel golfo di Guinea e nel Corno d'Africa ha ricadute dirette sugli interessi strategici dell'Italia e dell'Unione europea, incluse la sicurezza del personale impegnato nelle missioni internazionali, la stabilità regionale e la tutela delle popolazioni civili;

il sostegno a queste aree territoriali passa anche e soprattutto dagli strumenti di cooperazione allo sviluppo, da un forte sostegno politico e diplomatico, oltre che dalla costruzione di solidi partenariati economici;

in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, conflitti endemici e sfide globali, la funzione diplomatica e la presenza strategica all'estero devono essere ulteriormente valorizzate e sostenute in modo crescente anche sul piano finanziario;

ribadito come proprio le politiche di cooperazione allo sviluppo, gli sforzi per il rafforzamento istituzionale, l'accesso ai servizi essenziali, l'istruzione e l'occupazione giovanile costituiscano elementi strutturali della sicurezza internazionale e rappresentino un investimento strategico per la stabilizzazione di intere aree geografiche, incluse quelle appartenenti a quell'arco di instabilità che lambisce il Mediterraneo allargato,

impegna il Governo:

a continuare a garantire la massima tutela e protezione ai militari italiani impegnati nella MISIN e nelle altre missioni in Africa, monitorando costantemente l'evoluzione delle minacce;

a continuare a promuovere, in sede europea e multilaterale, una strategia complessiva per il Sahel e l'Africa subsahariana che integri sicurezza, cooperazione allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni democratiche e tutela dei diritti umani;

a rafforzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo, anche con risorse della cooperazione delegata dell'UE e/o delle banche di sviluppo regionali e internazionali, in particolare nei Paesi maggiormente colpiti dalla violenza jihadista;

a valutare l'opportunità di riprogrammare un aumento graduale e di lungo periodo delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, garantendo adeguate risorse finanziarie e umane e riconoscendone il ruolo strategico quale strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della sicurezza umana.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria

523^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1484-B) Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso il Capo VI (articoli da 26 a 30) recante l'istituzione e la disciplina di un regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere della moda.

Con l'occasione, in relazione all'articolo 1, comma 4, nella copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stato aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2026-2028, restando peraltro inalterato il profilo temporale dell'onere e della relativa copertura.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1592) Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un solo articolo, prevede che la Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Tale riconoscimento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Rappresenta che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole con quattro condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dirette a specificare il carattere facoltativo sia delle iniziative e delle campagne istituzionali che potranno essere organizzate in occasione della istituenda Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, sia degli spazi che al riguardo potranno essere destinati nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, nonché a riformulare in maniera conforme alla prassi comunemente utilizzata la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento.

Nel testo pervenuto all'esame del Senato, tali condizioni risultano integralmente recepite: pertanto, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in tre

capi. Il Capo I modifica in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il Capo II reca modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il Capo III, composto dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 10, che prevede l'estensione dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a utenti esterni tramite appositi strumenti di valutazione, occorre avere conferma che ciò possa avvenire senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 12, rileva che la norma in esame, novellando l'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, reca varie modifiche alla disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia. Laddove si stabilisce che ai componenti della commissione esaminatrice non spetti alcun tipo di emolumento comunque denominato, considerato che la disposizione prevede che due componenti siano professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva possibilità di reperire professionisti pur in assenza di emolumenti.

In relazione ai profili sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo la relatrice NOCCO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1543) IRTO e altri. – Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, è composto da un unico articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Il comma 1, introducendo all'articolo 116 del codice della strada i commi *2-bis* e *2-ter*, prevede che l'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida possa essere sostenuto, su richiesta degli interessati, in lingua inglese con oneri a totale carico dei richiedenti. La definizione dei criteri e delle modalità di presentazione della domanda e di svolgimento dell'esame, nonché le modalità per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, mediante il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, viene quindi delegata a un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 2 reca, al secondo periodo, una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, occorre sulla base di una stima dei soggetti potenzialmente interessati determinare gli oneri correlati all'organizzazione e allo svolgimento degli esami di idoneità in lingua inglese, nonché quelli per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

In relazione ai suddetti profili, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo *76-bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo *76-bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1644) GELMETTI e Lavinia MENNUNI. – Disposizioni per la tutela dell'identità personale nell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, consta di sette articoli.

Per quanto di competenza, l'articolo 5, al comma 1, stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova percorsi formativi nelle scuole sul diritto all'identità digitale, sull'etica dell'intelligenza artificiale e sul diritto all'autodeterminazione dell'immagine. Il successivo comma 2 dispone che il Ministero della cultura, mediante i canali di comunicazione di massa, avvii iniziative di sensibilizzazione e campagne informative sul diritto all'identità personale e sui rischi derivanti dalla manipolazione digitale.

Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Governo elementi di approfondimento, al fine di verificare se tali disposizioni possano trovare attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente: in caso positivo, andrebbe quindi valutato l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1760) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Voglio votare fuorisede

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo riprende il contenuto di un progetto di legge delega volto a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni politiche, approvato dalla Camera nel corso della XIX legislatura (A.C. 115), successivamente trasmesso al Senato (A.S. 787) e assegnato, in sede referente, alla 1^a Commissione permanente, presso la quale è in corso d'esame.

Nel merito, le disposizioni ricalcano quelle della legge delega approvata dalla Camera, ampliandone l'ambito. In particolare, viene prevista l'estensione del voto a distanza a tutti gli elettori in mobilità; l'applicazione della possibilità di voto a distanza a tutte le consultazioni, incluse quelle politiche nazionali, regionali, comunali, europee e referendarie. Inoltre, rispetto al testo approvato dalla Camera viene ridotto il termine per l'esercizio della delega da diciotto a sei mesi, al fine di rendere la riforma operativa prima della conclusione della legislatura.

Al riguardo, fa presente che, durante l'esame dell'A.C. 115, il Governo aveva quantificato gli oneri riferiti alle elezioni del Parlamento europeo, pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2025, impiegando quale copertura finanziaria, le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Con riferimento agli ulteriori oneri, nel corso dell'esame presso la Camera, è stata inserita una clausola di invarianza, riprodotta nel testo del disegno di legge in esame, per cui le amministrazioni Le amministrazioni interessate sono tenute a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi approvati in forza della delega in esame determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, è previsto che gli stessi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, occorre comunque aggiornare sia la decorrenza degli oneri a partire dal 2026, sia il triennio di riferimento in corso, ovvero il 2026-2028.

Relativamente alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, appare necessario acquisire dal Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1692) RAPANI. – *Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare*

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che la nota venga messa a disposizione dei senatori, ai fini della predisposizione, nella prossima seduta, di una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sottolinea al Governo l'urgenza con la quale occorre fornire gli elementi istruttori richiesti su un provvedimento calendarizzato in Assemblea la prossima settimana, su cui vi è una forte attenzione politica.

La rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione, assicurando l'impegno del Ministero a completare quanto prima l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(199) NICITA. – *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(611) Mara BIZZOTTO e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) MARTELLA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) DE CRISTOFARO e altri. – *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. – *Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) Enrico BORGHI e altri. – *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) GASPARRI e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) MALAN e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1570) BERGESIO e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

(1589) Mariastella GELMINI e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede che sul disegno di legge in materia di *governance* della Rai, calendarizzato in Aula per la prossima settimana, venga dato pronto riscontro alla richiesta di relazione tecnica avanzata dalla Commissione, anche al fine di superare la situazione di stallo nella nomina del Presidente della Rai che sta paralizzando i lavori della Commissione bicamerale di vigilanza, con grave pericolo per la libertà di informazione, ancora più importante nell'attuale momento politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(423) Elena TESTOR e altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 187

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria**293^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazione**

La sottosegretaria SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-02363, a firma del senatore Trevisi, rilevando che essa fa riferimento all'esenzione dall'IVA per le prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare integrata e facendo presente che, secondo un recente orientamento restrittivo, alle prestazioni degli operatori sociosanitari (OSS) non sarebbe applicabile il regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per le prestazioni sanitarie, ma quello di imponibilità con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

Fa presente che l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 90 del 2018, ha chiarito che le prestazioni rese dagli operatori sociosanitari sono prestazioni imponibili soggette ad aliquota IVA ordinaria e non beneficiano del regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza *ex* articolo 99 del Regio Decreto n. 1265 del 1934, ovvero individuate con decreto ministeriale.

Secondo prassi e giurisprudenza consolidata, l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata non solo in

relazione alla natura delle prestazioni fornite ma anche in relazione ai soggetti che rendono tali prestazioni, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.

Quanto al requisito soggettivo, occorre fare riferimento all'articolo 99, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto n. 1265 del 1934) in cui non è ricompresa la figura dell'operatore socio-sanitario.

In proposito, il Ministero della salute ha chiarito, con nota protocollo n. 56436 del 22 novembre 2018, che « *l'Operatore Socio sanitario continua ad essere identificato come un operatore d'interesse sanitario che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale (...)* ». Ne consegue che, a parere del Dicastero, « *per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l'Operatore Socio Sanitario non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie* ».

Di conseguenza, prosegue la rappresentante del Governo, alle prestazioni rese dai suddetti operatori, non è stata ritenuta applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto, come emerge dal richiamato parere del Ministero della salute, gli operatori socio-sanitari sono sprovvisti delle caratteristiche delle professioni sanitarie.

In merito all'accessorietà delle prestazioni rese dagli OSS alle prestazioni sanitarie, invocata dall'Interrogante, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le operazioni considerate « accessorie », rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all'operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuandone il medesimo regime impositivo.

In particolare, recependo il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione, è stato chiarito che, per esser considerata accessoria, una cessione di beni o una prestazione di servizi deve soddisfare le seguenti caratteristiche: deve completare, integrare o rendere possibile l'operazione principale; deve essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l'operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese; deve essere effettuata nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) cui è destinata l'operazione principale (*ex multis*, le risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E; del 1° agosto 2008, n. 337/E, del 15 luglio 2002, n. 230/E, nonché la risposta ad interpello del 3 giugno 2020, n. 163).

In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà tra due operazioni, non è sufficiente la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo, ma è altresì necessario che sussista « *un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni acces-*

sorie rispetto alla prestazione principale » (così, risoluzione n. 6/e dell'11 febbraio 1998) rispondendo le prestazioni accessorie all'esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il miglior risultato possibile. « Conclusivamente (...) sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale » (così ancora, risoluzione n. 6/e dell'11 febbraio 1998).

Pertanto, non appare sufficiente un generico collegamento della prestazione « *accessoria* » all'attività principale, rendendosi bensì necessario che la stessa formi un tutt'uno con l'operazione principale.

Tanto premesso, tenuto conto del sopra delineato concetto di accessorialità, la valutazione della relativa ricorrenza nelle fattispecie concrete deve essere effettuata, caso per caso, e sulla base di elementi puramente fattuali.

Replica il senatore TREVISI (*FI-BP-PPE*), il quale si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, che consentono di superare dubbi e incertezze interpretative.

Il PRESIDENTE dichiara, infine, concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1692) RAPANI. – *Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 febbraio.

Il PRESIDENTE, in attesa del parere sul testo del disegno di legge da parte della Commissione bilancio e d'intesa con il relatore Orsomarso, dispone il rinvio del seguito della discussione alla seduta di domani, nel corso della quale si potrà completare l'*iter*.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 107

*Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,10

AUDIZIONI, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ALESSANDRO SANTONI, SINDACO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E COORDINATORE DELLA CONSULTA PICCOLI COMUNI, E DEL DOTTOR DANIELE FORMICONI, RESPONSABILE DELL'AREA PICCOLI COMUNI E AREE INTERNE, PER ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI); DELLA DOTTORESSA FRANCA BIGLIO, PRESIDENTE, E DEL DOTTOR ZACCARIA SPINA, PRESIDENTE ANPCI CAMPANIA, PER ANPCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA); DEL DOTTOR MARCO BUSSONE, PRESIDENTE, E DEL DOTTOR LUIGI FASCIANI, VICEPRESIDENTE VICARIO, PER UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANE); E DEL DOTTOR GIANFRANCO SANTORO, DIRETTORE DC STUDI E RICERCHE, DEL DOTTOR SALVATORE PONTICELLI, DIRIGENTE AREA PRESTAZIONI IN REGIME DI REGOLAMENTAZIONE EUROPEA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI DC RELAZIONI INTERNAZIONALI, E DEL DOTTOR SALVATORE PIRRONE, DIRIGENTE AREA CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAM MANAGER DEI PROGETTI DI EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI IN OTTICA CONSULENZIALE DC PENSIONI, PER INPS (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1495 (INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI PENSIONATI)

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 24 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 158

Presidenza del Vice Presidente

PIRONDINI

indi del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,55

*AUDIZIONE DELL'ARCHITETTO RAFFAELE DI MARCELLO IN RAPPRESENTANZA DI
UNITEL (UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI), INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, SUI DDL NN. 1112 E 1711 (MISURE PER LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 159

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 12,55 alle ore 13,25

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO MIRKO ZAMBALDO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFE-
RENZA, E DEL PROFESSORE ROBERTO DONATI, ESPERTI, SUL DDL N. 1761 (RICO-
NOSCIMENTO DEL VALORE CULTURALE DELLA VESPA PIAGGIO)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 160

Presidenza del Vice Presidente
PIRONDINI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,55

AUDIZIONE DEL SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 896 (CONDIZIONI E PROSPETTIVE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE)

Plenaria

281^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Loredana Giannicola, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, e il dottor Nicola Graziano, Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

La PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria e di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

La PRESIDENTE introduce l'audizione odierna.

Ha la parola la dottoressa Loredana GIANNICOLA, direttore generale dell'ufficio scolastico della Calabria, la quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Vincenza ALOISIO (*M5S*), VERDUCCI (*PD-IDP*) e Carmela BUCALO (*FdI*).

Ai quesiti posti risponde la dottoressa Loredana GIANNICOLA.

La PRESIDENTE congeda la dottoressa Giannicola, ringraziandola per il valido apporto conoscitivo fornito, e dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,43, riprende alle ore 14,45.

La PRESIDENTE dà la parola al dottor Nicola GRAZIANO, presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, il quale riferisce sulle tematiche dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Vincenza ALOISIO (*M5S*), VERDUCCI (*PD-IDP*) e Giusy VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*).

Ai quesiti posti risponde il dottor Nicola GRAZIANO.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Graziano per il contributo offerto, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recante approvazione del secondo programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 (n. 380)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, recante l'approvazione del secondo programma per

l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026, 2027.

Tale schema si compone di tre articoli ed è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Capo dipartimento per l'amministrazione generale del Ministero della cultura, alla quale si annettono ulteriori allegati.

Con specifico riguardo ai presupposti normativi, la legge di stabilità del 2015 ha provveduto a introdurre, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, al quale sono stati assegnati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, il cui ammontare è stato rideeterminato attraverso interventi legislativi successivi, tra cui la legge di bilancio per il 2026, la quale, in prospettiva dell'impegno ministeriale all'attuazione della *spending review*, ha operato una riduzione del Fondo.

L'allocazione delle risorse viene gestita attraverso un programma triennale che il Ministero trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La disponibilità finanziaria complessiva recata nel provvedimento in esame per il triennio 2025-2027 è pari a 57 milioni di euro (di cui 39 milioni per l'anno 2025, un milione per l'anno 2026 e 17 milioni per l'anno 2027). Tali importi finanziano interventi che si aggiungono a quelli recati nel primo programma relativo alle medesime annualità di cui al decreto 31 gennaio 2025, n. 37, che disponeva uno stanziamento complessivo di 520 milioni di euro.

Il programma identifica: l'importo complessivo del quale è previsto lo stanziamento ai fini dell'attuazione del secondo programma; il relativo monitoraggio e cronoprogramma; le ipotesi di definanziamento.

I singoli interventi ammessi al finanziamento sono allegati allo schema di decreto ministeriale (articolo 1 dello schema).

L'articolo 2 prevede che il presente programma, in forza dei cronoprogrammi degli interventi, sarà subordinato ad un monitoraggio anagrafico, finanziario, fisico e procedurale.

L'articolo 3 stabilisce che, laddove non sia stato individuato almeno un contraente da parte della stazione appaltante entro 24 mesi dallo stanziamento delle risorse, gli interventi previsti all'interno del programma saranno oggetto di definanziamento.

La relazione illustrativa, prosegue la relatrice, ricostruisce l'*iter* seguito per la definizione del programma in esame, segnalando che la programmazione degli interventi è avvenuta sulla base dei criteri e delle priorità indicate nella circolare n. 31, emanata dalla Direzione generale di bilancio in data 11 aprile 2024. A fronte delle proposte di intervento pervenute dagli uffici periferici e delle direzioni generali, in gran parte soddisfatte in sede di prima programmazione, la medesima Direzione generale ha predisposto un'ipotesi di seconda programmazione in virtù dell'ordine di priorità degli interventi.

Dopo aver dato conto della distribuzione del finanziamento rispetto ai principali settori di intervento e alla distribuzione geografica, invita sin d'ora la Commissione ad esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sul « valore storico e artistico del Diamante Fiorentino » (n. 953)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha concluso un ciclo di audizioni in relazione all'affare assegnato in titolo.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Concede indi la parola al relatore Marcheschi.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che mira a far tesoro di quanto emerso nel corso della procedura informativa e a dettare specifici impegni nei confronti dell'Esecutivo al fine di pervenire al rientro in Italia del diamante Fiorentino. Dopo aver fatto presente che il diamante è un emblema storico-culturale della dinastia medicea, illegittimamente asportato da Firenze dagli Asburgo-Lorena e solo recentemente rinvenuto in un *caveau* bancario in Canada, si dichiara disponibile a valutare eventuali contributi e suggerimenti da parte dei Gruppi al fine di giungere ad un atto di indirizzo condiviso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per lunedì 2 marzo 2026, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali osservazioni allo schema di risoluzione appena illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei (n. 114)**

(Parere al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame e rinvio)

La relatrice COSENZA (*FdI*) riferisce sulla proposta di nomina in titolo. Dopo aver richiamato succintamente il quadro normativo, nonché le finalità del Grande Progetto Pompei e aver dato conto del *curriculum vitae* del generale di brigata Giovanni Capasso, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 953 (SUL VALORE STORICO E ARTISTICO DEL DIAMANTE FIORENTINO)

La 7^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato in merito al valore storico e artistico del Diamante Fiorentino,

premesso che:

il diamante Fiorentino (noto all’estero come Florentine o Florentiner) è una pietra di 137 carati, emblema storico della dinastia medicea, e costituisce un bene di inestimabile valore storico e culturale per Firenze, la Toscana e l’Italia intera;

la gemma – di cui si erano perse le tracce per oltre cento anni – è stata recentemente rinvenuta integra in un *caveau* bancario in Canada (Québec), ponendo fine all’incertezza sulla sua sorte e permettendo l’individuazione di un possessore certo e di un luogo fisico di custodia;

premesso altresì che:

nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato da rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni, in cui sono intervenuti esperti della materia che hanno contribuito alla ricostruzione storico-archivistica e giuridica della vicenda;

nello specifico sono intervenuti, in qualità di esperti, gli avvocati Filippo Federici e Giuseppe Calabi, il maestro orafo Paolo Penko, nonché il dott. Stefano Casciu, direttore regionale dei Musei nazionali della Toscana, il direttore generale Archivi del Ministero della cultura, dott. Antonio Tarasco e, in rappresentanza delle Gallerie degli Uffizi, l’avvocato Gianni Cortigiani;

tenuto conto che:

il diamante, parte del patrimonio della famiglia Medici, passò agli Asburgo-Lorena in occasione della successione al trono del Granducato di Francesco Stefano di Lorena nel 1737, sotto il vincolo del Patto di Famiglia;

tale Patto imponeva l’esplicito e perpetuo vincolo di permanenza dei beni appartenenti alla Corona a Firenze e nei territori dello Stato del Gran Ducato affinché rimanessero « per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri »;

tale atto, che ha natura di trattato internazionale in quanto volto a regolare la successione fra due dinastie, ha conferito ai beni una destinazione pubblica, rendendoli parte del patrimonio indisponibile dello Stato italiano, succeduto legalmente al Granducato di Toscana;

come segnalato dal Direttore generale degli Archivi e dal Direttore regionale dei Musei nazionali della Toscana, fonti archivistiche confermano che il diamante era incluso nei beni richiamati nel Patto di famiglia (in quanto presente nei due inventari delle « Gioie della Sua Casa unite allo Stato di Toscana » del 1738 e del 1741);

considerato che:

l'asportazione della gemma a Vienna per volontà di Francesco Stefano di Lorena, nonché i successivi trasferimenti prima in Svizzera nel 1918 da parte di Carlo I, nell'imminenza della caduta dell'impero austro-ungarico, poi in Canada da parte della sua consorte, l'ex imperatrice Zita, nel 1940, sono configurabili come sottrazioni indebite in violazione dei patti dinastici e dei trattati post-bellici;

allo stato degli atti, la buona fede nel possesso da parte degli ex regnanti risulta palesemente carente, essendo stata la loro condotta ispirata dall'intento di evitare la confisca della pietra preziosa e di ottemperare agli obblighi di restituzione sanciti dalla Convenzione del 4 maggio 1920;

in qualsiasi ordinamento di *civil law* che dovesse essere chiamato a regolare un'eventuale controversia (in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato) l'applicazione del principio « possesso vale titolo » è subordinata al requisito della buona fede;

anche laddove fosse altrimenti dimostrabile la sussistenza della buona fede da parte dei regnanti nel possesso della gemma, la disciplina civilistica italiana allora vigente, come del resto quella attuale, escludeva il trasferimento della titolarità del bene gravato dalla qualifica demaniale;

nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 1850, n. 1004, i beni mobili assegnati « in dotazione al re », nel cui ambito vengono menzionate anche le gioie, le perle o le pietre preziose, appartengono al demanio pubblico e, ai sensi degli articoli 430-432 del Codice Pisanelli del 1865, sono subordinati al divieto di alienabilità, usucapibilità e prescrittibilità;

pertanto, secondo quanto emerge dalle richiamate disposizioni e considerazioni, il decorso del tempo non può aver determinato effetti prescrittivi dei legittimi diritti dello Stato italiano;

rilevato più nello specifico che:

il Trattato di Saint-Germain en Laye del 10 settembre 1919, che concludeva le ostilità con l'Austria, stabiliva che l'Austria dovesse resti-

tuire alle potenze vincitrici gli oggetti d'arte e i documenti storici portati via dai territori ceduti;

nello specifico, l'articolo 195 del Trattato rinvia a un compromesso arbitrale la decisione se la casa d'Austria e le altre casate ad essa legate avessero legittimamente asportato una serie di beni artistici e culturali, elencati all'Annesso I della Parte VIII, Sezione II, del medesimo Trattato. In tale Annesso, sotto la voce « Toscana », sono incluse, fra l'altro: le gemme della Corona (per la parte che ne rimane dopo la loro dispersione); i gioielli privati della Principessa Elettrice de' Medici; le medaglie che fanno parte delle eredità dei Medici e altri oggetti preziosi – tutti considerati beni demaniali in virtù di accordi contrattuali e disposizioni testamentarie – asportati a Vienna durante il XVIII secolo;

la Convenzione del 4 maggio 1920 stipulata tra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria era diretta a regolare la restituzione di opere d'arte e beni storici asportati dai territori italiani (in particolare dal Granducato di Toscana e dal Regno Lombardo-Veneto) durante la dominazione asburgica;

in essa, l'Austria riconosceva il dovere di restituire all'Italia i beni storici che non appartenevano al patrimonio « privato » degli Asburgo, ma che erano legati allo Stato o alle dinastie precedenti (inclusa quella de' Medici);

tenuto conto, come evidenziato dal Direttore generale degli Archivi e dall'avvocato Cortigiani che:

in sede di attuazione delle disposizioni del Trattato di Saint-Germain en Laye, verrà riconosciuto valido il Patto di Famiglia del 1737, tanto che gran parte dei gioielli appartenuti a Anna Maria Luisa Medici verranno restituiti all'Italia;

nella citata Convenzione del 1920, all'articolo 4, si riconosce infatti la « natura particolare » dei beni elencati nell'Annesso I richiamato dall'articolo 195 del trattato di Saint-Germain en Laye e l'Austria accetta di non muovere obiezioni alla loro restituzione (ad eccezione dei beni normanni che ricadevano sotto la categoria « Palermo » dell'Annesso stesso);

la Repubblica austriaca, a conclusione dello scambio di ampia corrispondenza, comunicò al Governo italiano la sua impossibilità a restituire il Diamante non essendo più in suo possesso;

tenuto altresì conto che:

dai documenti esaminati, si evince che all'indomani del Trattato di Saint-Germain en Laye l'Italia si attivò per la rivendicazione del Diamante (fra l'altro anche trasmettendo una diffida all'Austria da intimarsi contro l'ex imperatrice Zita di Borbone);

il bene, essendo stato precedentemente trasferito in Svizzera, non era più nelle disponibilità dell'Austria;

tenuto conto altresì che:

nel 1925 l'imperatrice Zita aveva dato disponibilità alla restituzione all'Italia di alcuni beni, fra cui il diamante Fiorentino, nonché ad ulteriori concessioni, qualora il Governo italiano avesse riconosciuto un appannaggio, pari a 10,5 milioni di lire, alla stessa;

l'iniziale disponibilità manifestata dal Governo italiano ad accogliere le richieste era motivata, come si evince in particolare dalla posizione del Marchese Paolucci, non tanto dalla convinzione che il diamante Fiorentino fosse legittimamente di proprietà dell'imperatrice, quanto piuttosto dalla circostanza che solo tramite una negoziazione diplomatica sarebbe stato possibile acquisirne il possesso, evitando contenziosi internazionali con esiti incerti;

la soluzione negoziale aveva inoltre il pregio di porre fine alla questione, oggetto di esame della Conferenza degli Ambasciatori, relativa all'appannaggio da riconoscere all'ex imperatrice Zita (che versava in una difficile situazione finanziaria, rispetto alla quale si registrava sensibilità e attenzione a livello internazionale), nonché alle pretese della stessa nei confronti del Governo italiano per l'acquisizione di beni immobili, precedentemente di proprietà della famiglia imperiale (il Cattajo e la villa d'Este)

con scambio di lettere il 3 dicembre 1929 a firma dell'avvocato Charmant per parte dell'ex imperatrice Zita e di Raffaele Guariglia per parte del Ministero degli esteri, nello stabilire di considerare come mai avvenuto l'accordo del 16 marzo 1925, si statuisce la rinuncia da parte dell'ex imperatrice a qualsiasi indennizzo o reclamo per le proprietà nelle vecchie Province ormai incamerate dal Regno e l'impegno a consegnare il Breviario di Ercole d'Este, a fronte della disponibilità da parte del Governo italiano a riconoscere all'imperatrice la somma di un milione di lire e ad astenersi dal reclamare il Diamante, riconoscendole « il diritto di possesso e di libera disposizione del gioiello »;

tenuto infine conto che:

l'atto di disposizione del gioiello non pare potersi configurare legittimo nella misura in cui è stato posto in essere in assenza di una formale procedura di sdemanializzazione;

come evidenziato in particolare dall'avvocato Federici, l'accordo intervenuto tra lo Stato italiano e la famiglia d'Asburgo nel 1929 potrebbe considerarsi illegittimo, a determinate condizioni (cioè nel presupposto, acclarato nel corso dell'istruttoria, dell'appartenenza del Diamante al Patto di Famiglia con conseguente illegittimità *ab origine* della sua uscita dal territorio italiano);

in proposito è stata ricordata la vicenda del cosiddetto Disobolo Lancellotti, scultura che fu alienata dal principe Lancellotti nel 1938 alla Germania nazista aggirando la normativa sull'inalienabilità dei beni

culturali e che venne restituita all'Italia al termine della Seconda Guerra Mondiale;

valutato altresì che:

pur sussistendo solide basi giuridiche per rivendicare la proprietà della Repubblica Italiana, l'interesse preminente è il rientro immediato del diamante a Firenze per garantirne la protezione e la fruizione pubblica di un bene che si caratterizza per un vincolo identitario con Firenze, la Toscana e l'Italia;

la detenzione privata in un *caveau* estero è incompatibile con lo *status* di bene culturale di valore universale, impedendone la fruizione ed esponendolo a rischi di dispersione o furto;

è necessario attivare i canali della diplomazia culturale ai massimi livelli per una soluzione che sani una ferita storica lunga oltre un secolo, alla luce del legame culturale indissolubile tra il diamante e la Toscana,

impegna il Governo:

ad attivarsi tempestivamente presso le autorità del Canada e i soggetti attualmente in possesso del bene per manifestare l'interesse preminente dello Stato italiano al recupero del diamante Fiorentino e, nelle more, per acquisire garanzie in ordine all'attuale stato di conservazione, nonché rispetto ai rischi di dispersione o furto;

a promuovere una interlocuzione con i soggetti attualmente in possesso del bene, in cui si rappresenti che il diamante Fiorentino costituisce un « bene comune » sottratto al suo contesto identitario e si concordino le modalità per il suo ritorno in Toscana, restituendo alla pubblica fruizione un simbolo della storia e dell'identità nazionale;

a istituire una commissione di studio e ricerca archivistica, da insediare presso il Ministero della cultura, per consolidare il *dossier* documentale, al fine di rafforzare la posizione negoziale italiana nella prospettiva, qualora le evocate iniziative diplomatiche non sortissero effetto, di predisporre una formale rivendicazione di diritto internazionale.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria
250^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Potenti ha depositato uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi che, non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, viene posto in votazione, previa verifica del numero legale, e risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(572) DAMIANI. – *Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto*

(249) TREVISI. – *Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto*

(1788) Felicia GAUDIANO e altri. – *Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 572 e 249, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1788 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 febbraio.

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1788, rilevando che esso presenta una struttura analoga a quella del disegno di legge n. 249, ma è suddiviso in 16 articoli, invece che in 17, non essendo presente l'articolo in materia di rilascio di nulla osta e pareri relativi a interventi, impianti o opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta.

L'articolo 1, nell'istituire il parco, detta disposizioni in merito alla perimetrazione e ai confini dello stesso.

L'articolo 2 ne elenca le finalità.

L'articolo 3, nell'istituire l'ente di gestione del parco, detta anche disposizioni in merito alla predisposizione e all'approvazione dello statuto.

L'articolo 4 individua gli organi dell'ente di gestione e prevede che questo possa avvalersi degli enti strumentali delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, degli uffici del Corpo forestale dello Stato, di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici. Si prevede inoltre che, in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica scioglia gli organi di gestione e nomini un commissario.

L'articolo 5 detta le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio del parco.

L'articolo 6 individua quali strumenti di attuazione delle finalità del parco il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento, ai quali sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 7, 9 e 10.

L'articolo 8 concerne il recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del parco.

L'articolo 11 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 12 disciplina gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco quale conseguenza di uno dei vincoli disposti dal provvedimento in esame o dal piano territoriale.

L'articolo 13 affida i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal provvedimento in esame all'ente gestore, che dovrà redigere una carta della pericolosità e del rischio idraulico e

adottare piani specifici per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ubicate lungo il corso del fiume e i relativi piani di emergenza. La sorveglianza del territorio del parco è affidata al Corpo forestale dello Stato. L'ente gestore può avvalersi di guardie venatorie volontarie e di guardie giurate ittiche, tramite apposite convenzioni.

L'articolo 14 individua il patrimonio dell'ente di gestione.

L'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 16 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, si applicano le disposizioni della legge parchi.

Considerata l'identità di oggetto, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1788 con i disegni di legge nn. 572 e 249, segnalando che, come già convenuto, restano confermati l'adozione del disegno di legge n. 572 come testo base e il termine per la presentazione degli emendamenti, che era già stato posticipato alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1543) IRTO e altri. – Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1700) Tilde MINASI e altri. – Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 febbraio.

Il PRESIDENTE propone di fissare a martedì prossimo, 3 marzo, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, deposita uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che la votazione avrà luogo una volta che sarà stata sancita l'intesa in Conferenza unificata.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 21.1 (testo 2) e 21.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato, e che l'emendamento 15.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1624/1/8, pubblicato in allegato.

Comunica inoltre, che l'emendamento 6.0.3, già dichiarato improponibile, è riammesso all'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(162) GASPARRI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. – Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) *Mara BIZZOTTO e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) *MARTELLA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) *DE CRISTOFARO e altri. – Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri. – Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) *Enrico BORGHI e altri. – Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) *GASPARRI e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) *MALAN e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1570) *BERGESIO e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

(1589) *Mariastella GELMINI e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 6.4 è stato ritirato.

Il senatore IRTTO (*PD-IDP*) chiede aggiornamenti in merito al prosieguo dei lavori, considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per la prossima settimana.

Il PRESIDENTE informa di essersi attivato, alla luce del dibattito svolto la scorsa settimana, per sollecitare nuovamente il parere della Commissione bilancio, e di avere appreso che questo non verrà reso prima della prossima settimana. Suppone quindi che la Conferenza dei capigruppo procederà a rimodulare il calendario dell'Aula, in attesa che la Commissione sia nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(29) *MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

(761) *GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) *OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) *DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) *Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) *DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) *Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE comunica di avere anche in questo caso risollecitato il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, facendo seguito a quanto già convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, la senatrice Sironi ha fatto pervenire la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sullo stato dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell'aria nella pianura padana e che pertanto la deliberazione su tale proposta verrà posta all'ordine del giorno della Commissione la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che, avendo già riferito alla Commissione sullo stato dei lavori relativi ai disegni di legge in materia di riforma della RAI e in materia di rigenerazione urbana, la riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori prevista al termine della seduta sarà sconvocata.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocata oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) all'articolo 1 – che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema in esame – aggiungere, in fine, le parole: « disciplinando la *governance* con le modalità di attuazione », ritenendosi opportuno specificare che il provvedimento in esame disciplina esclusivamente la *governance* con le modalità di attuazione a livello nazionale del regolamento (UE) 2024/1991, attribuendo ruoli e competenze tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti interessati;

2) all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) la tutela, il ripristino e il monitoraggio delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991; », ritenendosi opportuno specificare la competenza diretta del MASE anche per il coordinamento e la gestione del monitoraggio delle popolazioni degli impollinatori attraverso l'utilizzo della metodologia *standard* EUPoMS;

3) all'articolo 3, prevedere un esplicito richiamo a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2024/1991 che assicura il coordinamento dell'elaborazione del Piano nazionale di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare al contributo nazionale per il conseguimento degli obiettivi per il 2030 in materia di rinnovabili, garantendo sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurando che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione;

4) all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. Il Piano dovrà essere redatto in coerenza con la pianificazione estrattiva vigente (regionale e provinciale), nonché con la mappatura ufficiale dei giacimenti e dei poli estrattivi, al fine di garantire che le risorse minera-

rie nazionali non siano rese indisponibili da strumenti sovraordinati privi di coordinamento con le politiche europee sulle materie prime e con le direttive di settore ». Al fine di evitare l'assenza di armonizzazione fra gli strumenti di pianificazione, in particolare nei territori dove insistono poli estrattivi consolidati e/o strategici, evitando impatti non intenzionali sulla disponibilità di risorse minerarie strategiche e sugli equilibri socio-economici locali, si rende opportuno un esplicito coordinamento tra il Piano nazionale di ripristino e: la pianificazione estrattiva regionale e provinciale cogente (PIAE/PAE); i giacimenti certi e potenziali censiti; gli strumenti di programmazione territoriale approvati dagli enti competenti; le politiche europee sulle materie prime strategiche;

5) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « Le autorità nazionali competenti provvedono, altresì, ad assicurare » inserire le seguenti: « il rispetto delle previsioni di cui dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1991 e » e sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991 » con le seguenti: « ai sensi degli articoli 6 e 21 del regolamento (UE) 2024/1991 ». Si ricorda, a tal proposito, che l'articolo 6 del regolamento prevede che le attività di pianificazione, costruzione, esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano presunti di interesse pubblico prevalente;

6) all'articolo 3, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: « 3-bis. Le Autorità nazionali istituiscono un Tavolo di lavoro nazionale permanente con gli *stakeholder* di settore interessati, per ciascun ambito del regolamento, e convocano incontri periodici di aggiornamento e raccolta di contributi specifici ai fini della redazione del Piano e delle successive fasi di approvazione, attuazione e riesame, nonché del monitoraggio e raccolta di informazioni e dati sulle misure e attività ivi previste ». Nell'ambito di tale procedura non si rinviene un momento di concertazione con gli *stakeholder* pubblici e privati a vario titolo interessati all'elaborazione del Piano. Si tratta di un momento fondamentale per costruire nel tempo uno strumento realmente sostenibile e operativo. Tale proposta trae spunto dall'articolo 14, paragrafo 20, del regolamento (UE) 2024/1991, che sottolinea che a tutti i pertinenti portatori di interessi siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano;

7) all'articolo 4, che individua le amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino, ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » inserire le seguenti: « gli enti gestori pubblici e privati delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 ». Si ritiene opportuno specificare e distinguere le aree naturali protette iscritte nell'Elenco ufficiale aree protette (EUAP), conformi alla legge n. 394 del 1991, dai siti Natura 2000 che per perimetrazione, misure di conservazione e gestione sono tipologie di aree diverse. È inoltre opportuno specificare anche il ruolo degli enti

gestori privati responsabili della gestione delle aree naturali protette EUAP e siti Natura 2000;

8) dopo l'articolo 4 inserire il seguente: « Art. 4-*bis*. 1. Ai sensi dell'articolo 6 e ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1991, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Tali piani e progetti sono esentati dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dei succitati articoli 4, paragrafi 14 e 15, e 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che: *a*) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; o *b*) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. La presunzione di interesse pubblico prevalente trova quali uniche eccezioni le aree di rigida tutela integrale o casi di oggettiva incompatibilità tecnica rigidamente documentate, garantendo la coerenza con le aree idonee, le zone di accelerazione, così come individuate nell'attuale assetto normativo, e in coerenza al PNIEC ». Il predetto intervento è finalizzato a semplificare e snellire i procedimenti autorizzativi laddove non siano disponibili soluzioni alternative e al fine di perseguire gli obiettivi del PNIEC. Al fine di garantire coerenza tra gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 e la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, il recepimento integrale del principio di cui all'articolo 6 del predetto regolamento (UE) 2024/1991 per cui la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti FER, nonché le relative infrastrutture di rete e di stoccaggio godono della presunzione di interesse prevalente, configurando tale presunzione come un criterio guida vincolante nella valutazione comparativa effettuate in sede VIA/VAS, riduce l'onere della prova in capo al proponente circa l'assenza di soluzioni alternative. Inoltre, con riferimento alla facoltà degli Stati membri di limitare la « presunzione d'interesse pubblico » in circostanze specifiche e debitamente dimostrate, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del predetto regolamento, si ritiene opportuno circoscrivere tali eccezioni ad aree di rigida tutela integrale o casi di oggettiva incompatibilità tecnica rigidamente documentate, garantendo la coerenza con le aree idonee, le zone di accelerazione, così come individuate nell'attuale assetto normativo, e in coerenza con il PNIEC;

9) all'articolo 5, integrare la composizione del Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico con i seguenti membri: un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia; un rappresentante delle autorità di ba-

cino distrettuali; un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette, designato da Federparchi; un rappresentante degli enti gestori privati delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 designati dalle associazioni di protezione ambientale competenti. Considerata la complessità dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 e la pluralità delle amministrazioni ed enti di gestione coinvolti nella sua *governance*, a cui sono attribuiti competenze per la sua attuazione, non si comprende perché il Tavolo debba essere limitato ai soli rappresentanti dei diversi Ministeri, ritenendosi invece opportuno che esso coinvolga rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed enti gestori con competenze nell'attuazione del regolamento;

10) all'articolo 6 aggiungere, in fine, i seguenti commi: « 1-*bis*. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale, le amministrazioni pubbliche competenti destinano specifiche risorse finanziarie provenienti dai fondi dell'Unione europea, nazionali e regionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino previsto dal Capo III del regolamento (UE) 2024/1991. 1-*ter*. All'attuazione del Piano nazionale di ripristino di cui al Capo III del regolamento (UE) 2024/1991 possono contribuire anche imprese e altri soggetti privati, ai quali sono riconosciute agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ». L'invarianza finanziaria risulta sostenibile per l'attuazione delle disposizioni dello schema in esame relative alla mera *governance* del regolamento (UE) 2024/1991. Tuttavia, in considerazione delle finalità del provvedimento, è necessario individuare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino, che costituisce il principale strumento attuativo del regolamento. In assenza di adeguate risorse finanziarie specificatamente destinate all'attuazione del Piano, risulterà impossibile rispettare gli impegni e conseguire gli obiettivi previsti dal regolamento europeo. Si ritiene pertanto indispensabile stabilire un indirizzo vincolante per le amministrazioni pubbliche competenti affinché, nella programmazione annuale e pluriennale dei fondi dell'Unione europea, nazionali e regionali, destinino risorse finanziarie dedicate all'attuazione del piano nazionale di ripristino. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di contributi finanziari da parte di imprese e soggetti privati per l'attuazione del Piano, incentivandone la partecipazione attraverso specifiche misure fiscali, quali i crediti d'imposta, da definire mediante apposito decreto ministeriale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1543

Art. 1.

1.1

FINA

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « per il conseguimento della patente di guida » inserire le seguenti: « e delle altre abilitazioni professionali previste dal presente articolo ».

1.0.1

DE PRIAMO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'autoscuola svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di una o più categorie, deve possedere il parco veicolare necessario per le categorie insegnate, adeguata attrezzatura tecnica e didattica, anche digitale, e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale”;

b) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13-bis. Il corso di formazione teorica può essere fornito, dalle autoscuole, come definite al presente articolo, da uno dei soggetti autorizzati o da insegnanti certificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite strumenti di formazione a distanza, incluso l'*e-learning* e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di erogazione di corsi *online*, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione”.

2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17, recante il Regolamento per la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuela, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

“0a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B e BE, nonché per la loro revisione;”;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera d), prima del numero 1) è inserito il seguente:

“01) BE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 0a)” ».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1624

G/1624/1/8

ROSA, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1624 Valorizzazione della risorsa mare;

premesso che:

sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, cosiddette « Marina Resort »;

ogni regione ha, poi, definito ulteriori criteri e procedure per qualificare tali strutture ricettive come *Marina Resort*, senza però seguire una linea comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire linee guida nazionali in materia di *Marina Resort* per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ai fini della classificazione e adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze e delle segnalazioni relative all'avvio dell'attività.

Art. 21.

21.1 (testo 2)

DE PRIAMO, FAROLFI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e il conso-

lidamento strategico dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, per il progetto pilota della Piattaforma *Decision Support* che integra le tecnologie proprietarie di automazione di piattaforma, *Ship Management System* (SMS), manutenzione predittiva, ottimizzazione energetica e cybersicurezza. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: « regionale » con la seguente: « navalmeccanica ».

21.0.1 (testo 2)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Avvisatori marittimi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) ‘avvisatori marittimi’: persona fisica o giuridica che svolge il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti”.

2. Gli avvisatori marittimi, di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche

attraverso l'aggiornamento degli stati sosta nella piattaforma PMIS (*Port Management Information System*). Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi è soggetto alla vigilanza e alla disciplina dall'autorità marittima e concorre all'innalzamento del gradiente della sicurezza del porto nonché alla tutela della sicurezza della navigazione. ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 24 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 226

Presidenza del Vice Presidente
BERGESIO

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,55

AUDIZIONI, IN VIDEOCONFERENZA, DELL'ASSOCIAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA (API) E DELL'UNIONE INDUSTRIALI TORINO, DELLA REGIONE PIEMONTE, DEL SINDACO DELLA CITTÀ DI TORINO, DI CNA PIEMONTE, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (CGIL, CISL, UIL, UGL) E DI CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, PER L'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI TORINO, SULL'AFFARE ASSEGNATO 980 (AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA)

Plenaria

281^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1484-B) Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Avverte dunque che – in assenza di richieste di intervento in discussione generale – si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si dichiara pienamente concorde con la scelta della Camera dei deputati di sopprimere, in seconda lettura, le disposizioni relative al regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda, rimaste – con una certa ostinazione – nel testo approvato in prima lettura, su cui erano state presentate proposte emendative dai Gruppi di opposizione, in particolare dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Rimarca che una eventuale approvazione delle suddette disposizioni avrebbe determinato un forte arretramento dai punti di vista della legalità e della tutela del lavoro, innescando una deresponsabilizzazione delle società capofila a detrimento dei soggetti più fragili della filiera.

Si dichiara convinta che la maggioranza, nell'insistere, nel corso dell'esame in prima lettura, sulla permanenza delle disposizioni in argomento, nonostante le molteplici segnalazioni pervenute dai Gruppi di opposizione, non si fosse resa conto delle gravi conseguenze, a suo giudizio negative e vergognose, che ne sarebbero scaturite. Al riguardo, esprime rammarico per l'occasione persa di evitare una figura meschina e un inutile dispendio di tempo e di risorse.

Nel preannunciare un voto di astensione da parte del suo schieramento politico, si domanda quali ragioni possano aver determinato un improvviso cambiamento di opinione nei Gruppi di maggioranza.

Il senatore AMIDEI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, dissente dalle considerazioni della senatrice Licheri, ritenendo che le disposizioni approvate in prima lettura non avessero affatto risvolti vergognosi.

Lungi, infatti, dal voler aprire la strada a un meccanismo viziato da illegittimità, erano meramente intese a snellire un procedimento burocratico mediante l'introduzione di una certificazione di conformità, di cui – qualora non rispondente al vero – l'impresa capofila avrebbe dovuto rendere conto nelle sedi opportune.

Chiarisce, infine, che si è registrata una presa di posizione di alcuni, anche se in minoranza, che ha condotto ad un mutamento di indirizzo.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), nel dichiarare il voto di astensione in ragione delle criticità che, a suo parere, permangono nel testo approvato dalla Camera, coglie l'occasione per ricordare che il suo Gruppo era stato promotore, oltre che di emendamenti soppressivi delle disposizioni in argomento, anche di un ordine del giorno inteso a stigmatizzare la gravità dell'eventuale introduzione di un regime volontario di certificazione di conformità delle filiere della moda.

In proposito, reputa che la maggioranza, ancor più che alle sollecitazioni provenienti dai Gruppi di opposizione, sia stata sensibile a quelle provenienti dallo stesso settore della moda, in particolare dal mondo dell'artigianato della moda.

Il nuovo regime, infatti, avrebbe finito per legittimare quelle situazioni di lavoro nero e sottopagato che caratterizzano le zone, tra le quali Prato, con alti tassi di immigrazione cinese, con conseguente diffusione di un modello tessile di basso livello contrapposto all'alta qualità del tessile *made in Italy*.

Reputa, conclusivamente, che il ripensamento della maggioranza sia stato determinato dalle pressioni delle associazioni, tra cui menziona Confindustria Moda e Accessori Moda, coinvolte nella tutela del *made in Italy* in rappresentanza dei marchi storici italiani.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in seconda lettura, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione RE-SourceEU. Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova (COM(2025) 945 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII n. 27*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono pervenute le proposte di modifica del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha compiuto un lavoro di integrazione delle istanze avanzate.

Il sottosegretario BERGAMOTTO esprime un orientamento favorevole sul nuovo schema di risoluzione.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) premette di condividere la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche. Pur ringraziando il relatore per lo sforzo di sintesi nell'accoglimento delle proposte di integrazione del proprio Gruppo, fa presente che le richieste avanzate erano più articolate di quelle elaborate nel nuovo schema di risoluzione. Pertanto, dichiara il voto di astensione del proprio schieramento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il nuovo schema di risoluzione predisposto dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. – *Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo*

(1807) Tilde MINASI e altri. – *Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché dell'attività di acconciatore*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1619, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1807, e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 1619, sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1807, su cui dà la parola al relatore.

Il relatore MAFFONI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, anticipando che esso risponde all'esigenza di modernizzare il quadro normativo incentrato sulla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e di contrastare il diffuso fenomeno dell'abusivismo nel settore dei servizi alla persona.

Precisa che il disegno di legge è composto da 19 articoli, articolati in quattro capi: il Capo I riguarda la professione di estetista; il Capo II disciplina le figure dell'onicotecnico, del truccatore e del tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia; il Capo III reca modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di acconciatura; il Capo IV contiene le disposizioni finali, tra cui le sanzioni, la clausola di invarianza finanziaria e l'abrogazione della legge n. 1 del 1990.

Passa indi a dar conto delle disposizioni dei singoli articoli, a partire dall'articolo 1, che definisce l'attività di estetista, individuandola nelle prestazioni e nei trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenimento, miglioramento e prote-

zione dell'aspetto estetico, mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi. Rientra nell'attività di estetista anche il massaggio estetico del corpo, mentre sono espressamente escluse le prestazioni con finalità terapeutica.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale degli estetisti. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività ed è subordinata al completamento di un periodo di pratica obbligatorio di sei mesi e al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 6.

L'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio della professione di estetista, qualificandola come professione ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile. La professione può essere esercitata in forma autonoma, in regime di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali. È ammesso l'esercizio a domicilio, purché l'estetista sia iscritto all'Elenco, operi come dipendente o titolare di un'attività estetica assoggettabile ai controlli igienico-sanitari e sia in possesso dei requisiti per l'emissione di ricevuta fiscale con evidenza dei corrispettivi. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e di altri prodotti necessari alle cure estetiche della persona. È invece espressamente vietato l'esercizio in forma ambulante o di posteggio.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione, prevedendo che i locali siano conformi ai requisiti edilizi e igienico-sanitari di cui alle disposizioni statali, regionali e ai regolamenti comunali vigenti.

L'articolo 6 definisce i requisiti professionali per il conseguimento della qualificazione di estetista. Il percorso formativo presuppone il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è articolato in tre fasi: la frequenza di un corso regionale triennale; il completamento di un praticantato formativo semestrale presso un esercizio di estetica professionale; il superamento di un esame di abilitazione, che comporta l'automatica iscrizione all'Elenco.

L'articolo 7 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire con decreto l'ordinamento didattico del corso per la professione di estetista, le materie dell'esame finale teorico-pratico e le materie dell'esame di abilitazione.

L'articolo 8 introduce l'obbligo di formazione e aggiornamento continuo per gli estetisti, con cadenza almeno biennale. Le regioni disciplinano le modalità di adempimento predisponendo appositi corsi professionali organizzati o accreditati.

L'articolo 9 disciplina le apparecchiature ad uso estetico, consentendo agli estetisti professionali l'utilizzo di apparecchiature elettromecc-

caniche conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti del Comitato elettrotecnico italiano.

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie valevoli per gli estetisti artigiani qualificati ai sensi della legge n. 1 del 1990 e privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, frequentano un corso di qualificazione ai sensi della legge n. 1 del 1990 e sono privi del predetto diploma.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano, rispettivamente, la definizione delle attività di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, la previsione che ciascuna regione istituisca un elenco regionale degli onicotecnici e dei truccatori e tecnici di trattamenti di ciglia e sopracciglia, articolato in due sezioni, la regolamentazione delle competenze regionali in materia di onicotecnica e di trattamenti di ciglia e sopracciglia.

Gli articoli 14, 15 e 16 apportano modificazioni, rispettivamente, all'articolo 2 (in materia di acconciatura), all'articolo 4 (in materia di corsi di aggiornamento professionale) e all'articolo 5 (in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore) della legge 17 agosto 2005, n. 174.

L'articolo 17 disciplina l'apparato sanzionatorio, prevedendo che i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge sono esercitati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui la legge attribuisce poteri di accertamento.

Conclude facendo riferimento all'articolo 18, che reca la clausola di invarianza finanziaria, e all'articolo 19, che dispone l'abrogazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, integralmente sostituita dalla nuova disciplina.

Il PRESIDENTE, in ragione dell'affinità della materia, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 1807 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1619.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone, altresì, di adottare il disegno di legge n. 1619 quale testo base e di fissare alle ore 12 di giovedì 12 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a tale testo.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi (COM(2025) 780 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Non registrando richieste di intervento nel dibattito, il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, ipotizzando di fissare a questa sera il termine per far pervenire proposte di integrazione o modifica.

Non essendoci osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta di direttiva in titolo, premettendo che l'iniziativa si inserisce nel contesto del pacchetto trasversale di misure di semplificazione legislativa (« pacchetto *omnibus* » di semplificazione), annunciato nell'ambito della visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione europea, e mira a ridurre gli oneri normativi superflui, mantenendo al contempo *standard* elevati in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.

Chiarisce preliminarmente che le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: semplificare la procedura per l'uso dei sistemi aeromobili senza equipaggio (droni) nell'applicazione aerea di pesticidi, eliminando l'obbligo di deroghe individuali in favore di un'esenzione generale subordinata all'adozione di appositi atti delegati; eliminare la duplicazione degli obblighi di registrazione a carico degli allevatori previsti dalla direttiva 98/58/CE in parallelo ad analoghi obblighi già sanciti da altri atti normativi dell'Unione; abrogare le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, le cui materie sono oggi integralmente disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011, al fine di garantire la certezza del diritto.

Passa, quindi, ad illustrare la proposta, soffermandosi sull'articolo 1, che introduce modifiche alla direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, articolate in quattro punti. Il punto 1 modifica l'articolo 3,

aggiornando la definizione di « irrorazione aerea » – estesa all'applicazione di pesticidi da sistemi aeromobili senza equipaggio – e introducendo, al nuovo punto 5-*bis*), la definizione di « sistema aeromobile senza equipaggio ». Il punto 2 modifica l'articolo 9, chiarendo che il divieto di irrorazione aerea ammette deroghe esclusivamente nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 dello stesso articolo ovvero ai sensi del nuovo articolo 9-*bis*. Il punto 3 introduce il nuovo articolo 9-*bis*, che abilita gli Stati membri a esentare dal divieto di irrorazione aerea, per gli utilizzatori professionali, i tipi di sistemi aeromobili senza equipaggio individuati mediante atto delegato della Commissione, subordinatamente alla condizione che i pesticidi impiegati siano esplicitamente autorizzati per tale uso ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il punto 4 sostituisce integralmente l'articolo 20-*bis*, disciplinando l'esercizio della delega conferita alla Commissione.

Dà poi conto dell'articolo 2, che dispone la modifica della direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. La disposizione sopprime i punti 5 e 6 dell'allegato I della medesima direttiva, i quali imponevano ai proprietari o custodi degli animali negli allevamenti, rispettivamente, l'obbligo di conservare registrazioni dei trattamenti medici effettuati sugli animali e di annotare il numero di casi di mortalità constatati. Precisa che la soppressione si giustifica in ragione della sovrapposizione di tali obblighi con quelli più dettagliati già previsti dall'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, e dall'articolo 102, paragrafo 1, lettera *d*), nonché dall'articolo 186, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale, eliminando così la duplicazione degli oneri gravanti sugli allevatori.

In relazione all'articolo 3, fa presente che esso dispone l'abrogazione delle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio, rispettivamente recanti le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e l'elenco dei simulanti da impiegare per la medesima verifica in relazione a specifiche categorie di prodotti alimentari. Il paragrafo 1 stabilisce che l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva, in considerazione del fatto che le materie già disciplinate dalle direttive abrogate sono oggi integralmente regolate dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione. Il paragrafo 2 specifica che i riferimenti normativi alle direttive abrogate si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 10/2011.

Fa indi menzione dell'articolo 4, che disciplina il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, prevedendo termini differenziati. Il paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il paragrafo 2 fissa invece un termine più breve, pari a due anni dall'entrata in vigore, per il recepimento degli articoli 2 e 3. Le di-

sposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva ovvero essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri. Il paragrafo 3 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Accenna, infine, all'articolo 5, sull'entrata in vigore della direttiva, e all'articolo 6, che individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che oggi sono iniziate e si sono concluse le audizioni per l'area di Torino. Stante la convergenza di tutti gli schieramenti sulla procedura in esame, propone di individuare un relatore di maggioranza e uno di opposizione per ciascuna delle aree di crisi industriale complessa di Gela, Piombino e Torino. Ricorda infatti che, come nella passata legislatura, si è convenuto di approvare una risoluzione per ogni singola area di crisi, ognuna delle quali non esaurisce la trattazione dell'affare assegnato, che proseguirà con l'approfondimento delle problematiche che interessano altre aree di crisi industriale complessa sul territorio nazionale.

Pertanto, propone di affidare ad un rappresentante del Gruppo Movimento 5 Stelle, unitamente al senatore Pogliese, l'incarico di relatori sull'area di crisi di Gela.

Per l'area di crisi industriale di Piombino avanza l'ipotesi di individuare, quali relatori, i senatori Franceschelli e Paroli, mentre per l'area di crisi di Torino propone che siano i due vice presidenti, senatori Bergesio e Silvia Fregolent, ad occuparsi della stesura della risoluzione.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) chiede di avviare la discussione del disegno di legge n. 1551 (Istituzione della Giornata della ristorazione), approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura che il tema sarà discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA, INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 1812 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi), per rendere un parere alla 1^a Commissione. Propone pertanto di convocare una nuova seduta e di integrare l'ordine del giorno con l'esame del predetto disegno di legge.

Propone, altresì, di posticipare alle 9,30 la seduta già convocata domani, 25 febbraio, alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM(2025) 946 DEFINITIVO E
SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025)
945 DEFINITIVO (*Doc. XVIII, n. 27*)**

La 9^a Commissione permanente,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo);

esaminata altresì la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione *RESourceEU*. Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova (COM(2025) 945 definitivo),

premesso che le materie prime critiche sono essenziali ai fini della competitività, dell'energia pulita e delle transizioni digitali, nonché per le esigenze aerospaziali e di difesa e per la sicurezza alimentare dell'Unione;

tenuto conto che il regolamento (UE) 2024/1252:

costituisce la cornice normativa per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e stabilisce gli obiettivi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea, quali: entro il 2030 l'Unione dovrebbe avere la capacità di estrarre il 10 per cento, trasformare il 40 per cento e riciclare il 25 per cento delle materie prime strategiche che consuma. Parallelamente, l'Unione dovrebbe diversificare l'approvvigionamento in modo da non dipendere da un unico Paese per più del 65 per cento della propria domanda;

prevede due allegati, l'allegato I recante 17 materie prime strategiche, quale sottoinsieme dell'allegato II recante 34 materie prime critiche;

tenuto conto che:

il piano d'azione *RESourceEU* (COM(2025) 945 definitivo) intende accelerare il conseguimento degli obiettivi del regolamento sulle materie prime critiche, preservare ed espandere la produzione dell'Unione di materie prime critiche primarie e secondarie, rafforzare la resilienza contro perturbazioni dell'approvvigionamento e tracciare un percorso

verso una diversificazione più rapida delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. Il piano d'azione definisce una serie di azioni tra cui la creazione di un Centro europeo per le materie prime critiche, sostenuto dalla capacità finanziaria fornita dal Fondo europeo per la competitività, proposta nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale;

la Commissione propone una modifica mirata del regolamento sulle materie prime critiche (COM(2025) 946 definitivo), al fine di stimolare un'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche da parte dei settori industriali europei;

considerate inoltre:

la relazione speciale 04/2026 della Corte dei conti europea, « Materie prime critiche per la transizione energetica – Una politica non certo solida come una roccia », in cui la Corte dei conti europea ha valutato le misure finora attuate per garantire un approvvigionamento sicuro e avanzando cinque raccomandazioni alla Commissione europea;

le risposte della Commissione europea alla citata relazione speciale 04/2026;

valutata la relazione del Governo e preso atto delle fasi negoziali in corso;

considerate le modifiche proposte dalla Commissione al regolamento (UE) 2024/1252, nonché gli sviluppi negoziali in corso del COM(2025) 946 definitivo, che concernono:

- la presentazione delle domande per il riconoscimento dei progetti strategici relativi alle materie prime, di cui al novellato articolo 7, paragrafo 3, in base al quale la Commissione fissa date di scadenza almeno una volta all'anno e fino a quattro volte all'anno;

- la preparazione delle imprese ai rischi, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 1, in base al quale non sono più gli Stati membri ad individuare le imprese di grandi dimensioni che utilizzano materie prime strategiche, ma è la Commissione europea a svolgere tale compito. Inoltre, le grandi imprese devono effettuare una valutazione del rischio delle loro catene di approvvigionamento e adottare, se necessario, misure di attenuazione, anche per diversificare le loro attività al di fuori di un'unica fonte di approvvigionamento;

- l'inserimento di un nuovo criterio per la valutazione del rischio della catena di approvvigionamento da parte delle imprese, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 2, che prevede la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche;

- il carattere obbligatorio e non più facoltativo della diversificazione delle catene di approvvigionamento delle imprese di grandi di-

mensioni, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 4, qualora si verificino vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento, con la previsione anche di misure di mitigazione;

– la riciclabilità dei magneti permanenti e il relativo contenuto riciclato, di cui ai novellati articoli 28 e 29;

– i poteri di delega della Commissione europea, di cui al novellato articolo 38,

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. in relazione all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, come modificato dal provvedimento in esame, a sollecitare – nelle competenti sedi negoziali – la previsione di obblighi informativi da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri in ordine alle imprese operanti nei loro territori, considerato il cambiamento di prospettiva. Occorre infatti coinvolgere le Amministrazioni nazionali, anche per monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo;

2. a promuovere, nelle competenti sedi unionali, il mantenimento dei più elevati *standard* di trasparenza e partecipazione pubblica nei processi di *governance*;

3. a valutare, nell'ambito dell'attuazione dei meccanismi di acquisto comune e stoccaggio previsti dal Piano *RESourceEU*, l'opportunità di favorire la definizione di criteri di allocazione che possano contribuire, ove appropriato, a promuovere un accesso equo e non discriminatorio alle materie prime per i settori delle energie rinnovabili e delle batterie, tenendo altresì in considerazione le esigenze del settore della difesa – incluse eventuali clausole di riservatezza – in modo da tentare di ridurre, qualora possibile, eventuali impatti sugli approvvigionamenti utili alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione;

4. a promuovere, nelle competenti sedi unionali, un adeguamento degli elenchi delle materie prime e strategiche, anche in vista dei relativi aggiornamenti previsti entro maggio 2027;

5. a valutare l'opportunità di aggiornare le previsioni contenute nel decreto-legge n. 84 del 2024 ed in particolare nell'articolo 11, che affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, ora oggetto di modifica ad opera del provvedimento in esame.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 780 DEFINITIVO

La 9^a Commissione,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi COM(2025) 780,

premesso che l'iniziativa mira a rafforzare la tutela della fiducia dei consumatori, a garantire certezza giuridica agli operatori e ad assicurare la continuità degli scambi nel settore dei prodotti biologici importati, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione nella causa C-240/23 *Herbaria Kräuterparadies II*, la quale ha reso necessario un adeguamento urgente della normativa per garantire che i consumatori possano compiere scelte informate e per assicurare la continuità degli scambi commerciali;

osservato che l'articolo 1 introduce modifiche puntuali al regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, articolandosi in otto punti principali;

rilevato che in particolare che l'articolo 1, primo paragrafo, numero 7, modifica l'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848, posticipando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2036 la scadenza del riconoscimento dei Paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione;

valutate le audizioni svolte e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. con riferimento alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 3, a sollecitare l'eliminazione della soglia del 5 per cento degli ingredienti importati al di sotto della quale possono essere consentire deroghe al rispetto delle prescrizioni dell'allegato VII. Analogamente, si valuti la soppressione della medesima soglia anche nell'arti-

colo 33 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 4, in merito al logo di produzione biologica UE;

2. con riferimento all'esenzione dall'obbligo di certificato, di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 5, a valutare di introdurre ulteriori criteri oltre a quello della quantità venduta per individuare commercianti di prodotti biologici esenti dall'obbligo di certificazione, come peraltro previsto già nel regime attuale. Il peso del prodotto non riflette infatti necessariamente il valore economico dell'attività, per cui potrebbe essere mantenuto il criterio del costo potenziale di certificazione dell'operatore, qualora superi il 2 per cento del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati;

3. con riferimento alla individuazione dei membri dei gruppi di operatori, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 6, a valutare di inserire anche un richiamo al tipo di coltura o di fatturato oltre a quello della superficie.

Plenaria**282^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
DE CARLO*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore AMIDEI (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza della Commissione, che i commi 14-*bis* e 14-*ter* dell'articolo 1 rifinanziano, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026, il contributo concesso in favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali.

Accenna poi all'articolo 6, comma 1-*ter*, che interviene sull'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

Passa indi a dar conto del comma 1-*bis* dell'articolo 13, che differisce al 31 dicembre 2026 il termine fino al quale la regione o la provincia autonoma territorialmente competente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Il comma 1-*ter* del medesimo articolo dispone l'abrogazione del regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente.

Con riferimento all'articolo 14, fa presente che il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023, e che il comma 1-*sexies* è volto a prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Passando all'articolo 15, segnala che: il comma 1 è stato soppresso nel corso dell'esame in prima lettura, in ragione della circostanza che il comma 799 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) aveva già introdotto una disposizione di analogo tenore; il comma 2 proroga fino al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al

31 dicembre 2025, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura; il comma 2-*bis* fissa nuovi termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi; il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi; il comma 3-*bis* proroga al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche; il comma 3-*ter* proroga fino al 31 dicembre 2028 l'obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti che rientrano nell'ambito di competenza delle commissioni uniche nazionali (si tratta, in sostanza, della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro); il comma 3-*quater* proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche, richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, sulla regolarità contributiva e fiscale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 3-*quinq*ues autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a sottoscrivere contratti di filiera e di distretto, rinviando i controlli di regolarità contributiva e fiscale al momento dell'erogazione del finanziamento.

In merito all'articolo 16, evidenzia infine che: il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali; il comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive; il comma 3 differisce di un anno (dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026) taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto; il comma 3-*bis* proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 24 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,10

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI (AMD), DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS, DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (SISMES), DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE E DELLA FONDAZIONE SPORT CITY SUI DDL NN. 287-1231 (ESERCIZIO FISICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 102

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL E UGL SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/970, VOLTA A RAFFORZARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E DONNE PER UNO STESSO LAVORO O PER UN LAVORO DI PARI VALORE ATTRAVERSO LA TRASPARENZA RETRIBUTIVA E I RELATIVI MECCANISMI DI APPLICAZIONE)

Plenaria**380^a Seduta (1^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1812, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, appena assegnato e già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che immediatamente al termine di questa seduta la Commissione tornerà a riunirsi per trattare l'ordine del giorno già diramato, come testé integrato.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 379 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

Plenaria**381^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI*La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 200, il relatore ZULLO (*FdI*) rileva innanzitutto che il comma 3 dell'articolo 1 differisce il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa e la durata dell'incarico del relativo commissario straordinario.

I successivi commi 6 e 7 sono volti a modificare i termini relativi alla prescrizione delle contribuzioni riguardanti i dipendenti pubblici e i titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 11 chiarisce che la misura ridotta del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale dei ministri di culto stranieri si applica in via permanente.

L'articolo 4, comma 11-*ter*, estende al 30 giugno 2026 le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche relative ad annualità pregresse al 2025 e autorizzate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5, comma 1, proroga alcuni termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, recante politiche in favore delle persone anziane.

Il successivo comma 2 proroga l'autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale.

Il comma 3 proroga la sospensione dell'efficacia del regolamento sulla raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, nonché il termine per l'applicazione di una norma transitoria sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Il comma 4 reca una proroga relativamente all'accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica.

La proroga di cui al comma 5 riguarda il limite anagrafico per l'idoneità alla nomina a direttore generale, sanitario e amministrativo degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito della medicina d'emergenza-urgenza il comma 6 interviene sui requisiti per l'accesso alla dirigenza e sulla possibilità del passaggio all'orario ridotto per il personale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Il comma 7 interviene circa la possibilità per il personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica, nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di svolgere prestazioni al di fuori dell'orario di servizio.

Il comma 8 consente per il 2026 agli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica, nonché individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

I commi 8-*bis* e 8-*ter* destinano 10 milioni al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il comma 9 proroga la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.

Il comma 9-*bis* interviene sulla normativa in materia di maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina.

Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici che non hanno mai trovato applicazione in virtù di successive proroghe della relativa decorrenza.

Il comma 10-*bis* proroga la normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Il comma 10-*ter* reca una proroga in materia di limiti anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Il comma 10-*quater* proroga il termine per il riconoscimento di un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio.

Il comma 10-*quinqüies* dispone l'applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie.

Il comma 10-*novies* estende la durata dell'incarico del commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana, in caso di proroga o rinnovo dello stesso.

I commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 14 prorogano gli esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono giovani con

meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno o donne in condizioni di svantaggio.

Il successivo comma 1-*quinquies* proroga alcuni termini relativi agli accertamenti sanitari per l'invalidità e l'inabilità.

Il comma 1-*sexies* proroga il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) manifesta perplessità sulla misura relativa al complesso ospedaliero di Siracusa, poiché essa riguarda una struttura di una regione a statuto speciale.

Previo verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) premette che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale si compone di 16 articoli, suddivisi in tre capi.

Passa quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge.

Il Capo I modifica in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 delinea una nuova configurazione della valutazione della *performance* individuale entro il pubblico impiego.

In particolare, si pone l'accento sulla valorizzazione delle capacità manageriali dei dirigenti e sulla promozione della formazione ai fini della valutazione del personale. Si prevede l'individuazione delle priorità formative volte a perfezionare competenze tecniche e capacità personali, a garantire l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente entro l'organizzazione, a valorizzare le potenzialità di ciascun lavoratore in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacità amministrative. Si stabilisce, inoltre, il superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale, mediante sia la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all'organizzazione, sia un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi, per migliorare l'efficienza dei servizi resi dalla pubblica amministrazione agli utenti. Si precisa che la partecipazione di soggetti esterni

ai processi di valutazione avverrà in modo graduale, in via sussidiaria e secondo linee guida ministeriali che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessità organizzativa del lavoro.

L'articolo 2 introduce, tra gli obiettivi della valutazione della *performance*, il perseguimento di un coinvolgimento del personale e di un suo senso di appartenenza. Prevede altresì che la valutazione sia articolata per obiettivi e per caratteristiche trasversali, e condotta sia da un collegio di dirigenti sia, ove possibile, dagli utenti esterni.

L'articolo 3 prescrive che il trattamento retributivo legato alla *performance* sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Prevede, inoltre, che entro ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possano essere attribuiti « punteggi apicali » in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e che il riconoscimento delle « eccellenze » non possa superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Si specifica che eventuali accertate economie di spesa, dovute a riduzione della retribuzione legata alla *performance* del personale dirigenziale, sono destinate a un incremento delle risorse per la retribuzione della *performance* del personale non dirigenziale.

L'articolo 4 individua nella fine del primo trimestre di ogni anno il termine per lo svolgimento delle fasi del ciclo di gestione della *performance* relative alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché alla connessione tra gli obiettivi e le risorse.

L'articolo 5 prevede che gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della *performance* siano: improntati al maggior grado di oggettività; correlati alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; determinati in numero tale da cogliere le effettive priorità in termini di risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 attribuisce la competenza del monitoraggio della *performance* al titolare della valutazione e ricomprende in tale competenza la diretta valutazione dell'esigenza di interventi correttivi.

L'articolo 7 interviene in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell'adozione e nell'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* dei dipendenti e dei dirigenti pubblici, precisando che le amministrazioni pubbliche ogni anno valutano coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione in uso. Elimina poi il carattere vincolante del parere dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), previsto per l'adozione e l'aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della *performance* al quale provvedono le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 8 precisa che l'attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, che rientrano nel sistema di misurazione e valutazione della *performance*

organizzativa, sono raggiunti attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti.

L'articolo 9 inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

L'articolo 10 inserisce, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della *performance*, i colleghi dei dirigenti e gli utenti esterni di riferimento.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*, individuando i relativi principi e i criteri direttivi, finalizzati al rafforzamento dell'indipendenza e della terzietà del controllo. Si prevede, in particolare, la possibilità di ricorrere anche a organismi esterni di valutazione e si interviene sulla configurazione degli OIV. Per quanto riguarda i compiti dell'OIV, i criteri di delega includono l'obbligo di trasmettere annualmente rapporti sintetici al Dipartimento della funzione pubblica e la partecipazione dei componenti dell'organismo, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione. Deve inoltre essere garantito il mantenimento dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali.

Il Capo II reca modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 12, al comma 1, modifica la disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali.

In particolare, si dispone che le quote percentuali per le diverse tipologie di accesso al ruolo dirigenziale vengano ora determinate in misura fissa. In primo luogo, si confermano la modalità di accesso del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione – al quale viene destinata la quota fissa del 50 per cento di posti disponibili – e quelle del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del concorso unico, per le quali le novelle stabiliscono la quota complessiva fissa del 20 per cento di posti disponibili. In secondo luogo, si modifica la tipologia riservata al personale (non dirigenziale) in servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione medesima, che viene qualificata come procedura di sviluppo di carriera del personale e ridisciplinata sia in merito ai requisiti di ammissione, sia con la previsione di una fase di valutazione successiva al conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo e precedente all'eventuale inserimento nel ruolo dirigenziale.

Viene destinata a questa tipologia di accesso la quota fissa del 30 per cento di posti disponibili. Inoltre, è soppressa la previsione di una quota da destinare al personale che sia in servizio a tempo indeterminato e che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali senza appartenere a ruoli dirigenziali.

Si prevede altresì una revisione della disciplina della formazione dirigenziale inerente al corso-concorso, mentre si sopprime la previsione di

una formazione antecedente al conferimento del primo incarico dirigenziale per le altre tipologie di accesso alla dirigenza, ivi comprese le altre forme concorsuali. Un'ulteriore novella specifica che l'esercizio della funzione dirigenziale da parte dei vincitori del corso-concorso è preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio presso l'amministrazione di destinazione, di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno.

L'articolo 13 modifica le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, introducendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, la possibilità di accesso dei dirigenti di seconda fascia dopo almeno cinque anni di servizio nel ruolo dirigenziale. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all'esito favorevole di una procedura selettiva e comparativa e dell'osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente.

L'articolo 14 demanda al dirigente la redazione di una relazione annuale in cui indicare il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni di dirigente. Inoltre, reca disposizioni relative agli incarichi dirigenziali in enti locali e regioni.

L'articolo 15 elimina la possibilità di transito dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia prevista dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mantenendola in via transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale.

Infine, il Capo III, composto dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime perplessità per l'assegnazione in sede primaria del disegno di legge in esame alla sola 1^a Commissione, in ragione dei contenuti del provvedimento, che le sembrano prevalentemente riconducibili alla materia del lavoro pubblico. Nel merito, coglie nella proposta legislativa del Governo un tentativo di erodere l'area della contrattazione collettiva. Segnala pertanto l'importanza di seguire con la massima attenzione lo svolgimento dell'esame presso la 1^a Commissione, riservandosi di svolgere più ampie considerazioni nel corso della discussione generale.

Il presidente ZAFFINI ritiene che le perplessità espresse, in ordine all'assegnazione del disegno di legge, siano meritevoli di considerazione.

La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) ritiene imprescindibile il massimo approfondimento, anche sulla base delle eventuali audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(949) ZULLO e altri. – *Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale*

(1052) MAZZELLA e altri. – *Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2025.

Il presidente ZAFFINI constata la mancanza di richieste di intervento. Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore SATTA (*FdI*) fa presente di aver avviato un confronto con le diverse parti politiche al fine di individuare proposte migliorative del testo base largamente condivise. Auspica pertanto che si disponga di tempi congrui per la predisposizione degli emendamenti.

Il presidente ZAFFINI propone di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 949, alle ore 12 del 10 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente ZAFFINI, riepilogato l'esame finora svolto, avverte che non risulta ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedì 24 febbraio 2026

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza della Vice Presidente
MIELI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SU INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA: AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SOLE 24 ORE, FABIO TAMBURINI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPATTO DEL LINGUAGGIO PUBBLICO SULLA DIFFUSIONE DEI DISCORSI D'ODIO

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza della Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 13,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione e del merito, Paola Frassinetti

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del merito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP).

Paola FRASSINETTI, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del merito*, replica ai quesiti posti.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'audita per la sua partecipazione all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi.

Vittorio RIZZI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e il deputato Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Vittorio RIZZI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Direttore generale Rizzi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di relazione dal titolo « Relazione sull'attività della Commissione nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd "dossieraggio" di esponenti politici e del mondo economico »

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione dal titolo « Relazione sull'attività della Commissione nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd "dossieraggio" di esponenti politici e del mondo economico » elaborata all'esito dell'articolata attività di inchiesta condotta dalla Commissione nell'ambito del filone relativo al c.d. « dossieraggio » ed esaminata nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 14 gennaio e 10 febbraio scorsi.

Avverte che è stata presentata una proposta di relazione alternativa del Gruppo M5S e che, prima della seduta, è stata presentata un'ulteriore proposta di relazione alternativa sottoscritta dai deputati Ascari, Barbagallo, Ghio, Gubitosa, Piccolotti, Provenzano e Serracchiani e dai senatori Bilotti, Floridia, Mirabelli, Nave, Rando, Valente e Verini.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra la proposta di relazione e chiede se ci sono richieste di intervento.

Intervengono, in sede di dichiarazione di voto, i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), Walter VERINI (*PD-IDP*), Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Raffaella PAITA (*IV-C-RE*), Sergio RASTRELLI (*FdI*) e gli onorevoli Elisabetta PICCOLOTTI (*AVS*), Pietro PITTALIS (*FI-PPE*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, su richiesta della senatrice Raffaella PAITA, si procederà prima alla votazione della Relazione ad eccezione del paragrafo 4.6.1 dal titolo « I fatti occorsi in occasione delle denunce del senatore Matteo Renzi », per poi votare distintamente il paragrafo stesso.

Pone quindi in votazione la proposta di relazione dal titolo « Relazione sull'attività della Commissione nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd “dossieraggio” di esponenti politici e del mondo economico » ad eccezione del paragrafo 4.6.1.

(La Commissione approva)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, pone in votazione il paragrafo 4.6.1 dal titolo « I fatti occorsi in occasione delle denunce del senatore Matteo Renzi ».

(La Commissione approva)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ricorda che, in seguito all'approvazione della relazione, le proposte alternative saranno pubblicate come relazioni di minoranza.

Si riserva di procedere al coordinamento formale e comunica che la relazione sarà inserita nei Documenti parlamentari « *Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari (bicamerali) di inchiesta* » come DOC XXIII n. 15, mentre le relazioni di minoranza saranno stampate rispettivamente come Doc. XXIII n. 15-bis e 15-ter.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Diana Russo, magistrato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie »

(Svolgimento e conclusione)

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Diana Russo, magistrato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Diana RUSSO, *magistrato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, la deputata Eliana LONGI (*FDI*), nonché la senatrice Gisella NATURALE (*M5S*).

Diana RUSSO, *magistrato*, già *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

Martedì 24 febbraio 2026

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIANCITTO

Intervengono, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il dottore Raffaele Migliorini, coordinatore generale medico legale, e il dottore Gianfranco Santoro, direttore centrale studi e ricerche. È presente, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo.

La seduta inizia alle ore 13,44.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CIANCITTO avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Il presidente CIANCITTO introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Raffaele MIGLIORINI, coordinatore generale medico legale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), svolge una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e considerazioni, a più riprese il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la deputata LOIZZO (*LEGA*) e il senatore MALAN (*FdI*), nonché il presidente CIANCITTO (*FDI*).

A tutti rispondono il dottore MIGLIORINI e il dottore Gianfranco SANTORO, direttore centrale studi e ricerche dell'INPS.

Svolgono quindi alcune considerazioni i deputati Simona LOIZZO (*LEGA*), BAGNAI (*LEGA*) e Alfonso COLUCCI (*M5S*), il senatore MALAN (*FdI*) e il deputato GIRELLI (*PD-IDP*), nonché il presidente CIANCITTO (*FDI*).

Il PRESIDENTE ringrazia infine i dottori Migliorini e Santoro per il contributo offerto ai lavori parlamentari, invita i commissari a fare pervenire alla Presidenza le eventuali domande integrative e chiede agli auditi di farsi carico delle trasmissioni documentali emerse nel corso del dibattito.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,36.